

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2003

nella causa T-99/98: Hameico Stuttgart GmbH e a. contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime d'importazione — Imprese dell'ex RDT»)

(2003/C 213/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-99/98, Hameico Stuttgart GmbH, già A & B Fruchthandel GmbH, con sede in Stoccarda (Germania), Amhof Frucht GmbH, con sede in Schwabhausen (Germania), Hameico Dortmund GmbH, già Dessau-Bremer Frucht GmbH, con sede in Dortmund (Germania), Hameico Fruchthandels-gesellschaft mbH, già Bremen-Rostocker-Frucht GmbH, con sede in Rostock (Germania), Leipzig-Bremer Frucht GmbH, con sede in Leipzig (Germania), rappresentate dall'avv. G. Schohe, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J.-P. Hix e A. Tanca), Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e A. von Bogdandy), sostenuti da Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, del 25.02.1993, pag. 1) e del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, del 12.06.1993, pag. 6), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 2 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 312 del 10.10.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 giugno 2003

nella causa T-52/00: Coe Clerici Logistics SpA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Denuncia — Artt. 82 CE e 86 CE — Ricevibilità — Servizi portuali»)

(2003/C 213/49)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-52/00, Coe Clerici Logistics SpA, con sede in Trieste, rappresentata dai sigg. G. Conte, G.M. Giacomini e E. Minozzi, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. Lyal e signora L. Pignataro), sostenuta da Autorità Portuale di Ancona, rappresentata da gli avv.ti S. Zunarelli, C. Perrella e P. Manzini, avvocati, avente ad oggetto la domanda d'annullamento della lettera della Commissione 20 dicembre 1999 (D 17482) contenente il rifiuto di dare seguito alla denuncia della ricorrente fondata sugli artt. 82 CE e 86 CE, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale ha pronunciato il 17 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *L'Autorità Portuale di Ancona sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-102/00: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Diritti della difesa — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Motivazione»)

(2003/C 213/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-102/00, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, con sede in Bruxelles (Belgio),